

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di ROMA
Sezione Terza civile**

Composta dai magistrati:
Anna Battisti - Presidente rel.
Lucio Bochicchio - Consigliere
Maria Rosaria Rizzo - Consigliere

riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. *omissis* R.G. del ruolo degli affari contenziosi civili e vertente

TRA

UTILIZZATORE E FIDEIUSSORE

APPELLANTI

E

SOCIETÀ DI LEASING

APPELLATA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato, l'UTILIZZATORE e il FIDEIUSSORE proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. *omissis* emesso dal Tribunale di Roma in favore della SOCIETÀ DI LEASING, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento della somma di € 213.732,08 a titolo di canoni scaduti ed accessori, relativi al contratto di *leasing*.

In data 24.06.2005, la SOCIETÀ DI LEASING stipulava con l'UTILIZZATORE un contratto di *leasing* avente ad oggetto un'imbarcazione da diporto usata (mod. Pershing 43 costruita nel 2003, n. di costruzione *omissis*) e concordavano come corrispettivo della locazione finanziaria il pagamento di € 488.100,48 (oltre IVA), da suddividersi in canoni mensili garantiti da fideiussione ad opera di Valentino Emilia per l'importo massimo di € 767.000,000.

L'UTILIZZATORE stipulava, inoltre, un contratto di assicurazione contro il furto del natante con la COMPAGNIA ASSICURATRICE (polizza n. *omissis*) con privilegio in favore della SOCIETÀ DI LEASING.

Dopo aver corrisposto i primi canoni per un valore complessivo corrispondente a circa il 30% del corrispettivo originariamente pattuito, l'UTILIZZATORE sospendeva il pagamento dei canoni mensili nell'agosto 2006.

Successivamente, in data 27.10.2006, l'odierno appellante presentava formale denuncia dell'avvenuto furto dell'imbarcazione alla compagnia assicuratrice *omissis* s.p.a.

Nel febbraio 2007, la BANCA attivava la clausola risolutiva prevista dalle condizioni generali del contratto di locazione finanziaria (art. 9):

- secondo cui l'inadempimento da parte dell'utilizzatore di alcune delle clausole espressamente indicate poteva dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto stesso - e, successivamente, proponeva ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti degli odierni appellanti al fine di ottenere il pagamento dei canoni scaduti, delle spese accessorie e della penale contrattuale (€ 213.732,08).

Nel proporre opposizione al decreto ingiuntivo emesso in data 29.02.2008, l'UTILIZZATORE e il FIDEIUSSORE deducevano la vessatorietà della clausola risolutiva contenuta nel contratto di *leasing* ed insistevano per la chiamata in causa della COMPAGNIA ASSICURATRICE ai fini della manleva (chiamata in causa cui, però, rinunciavano all'udienza dell'11.06.2009).

Con sentenza n. *omissis* depositata il 01.06.2013, il Tribunale di Roma rigettava l'opposizione proposta dall'UTILIZZATORE e il FIDEIUSSORE avverso il decreto ingiuntivo n. *omissis* e condannava i suddetti a rifondere alla SOCIETÀ DI LEASING s.p.a. (*omissis* s.p.a.) le spese di lite liquidate in € 7.000,00.

Premessa la circostanza del - non contestato, dunque pacifico - inadempimento dell'UTILIZZATORE relativo al mancato pagamento di cinque canoni mensili per complessivi € 15.787,82 e l'impossibilità di considerare come vessatoria una clausola che riproduceva il dettato dell'art. 1456 c.c., la risoluzione del contratto di *leasing* da parte della *omissis* s.p.a. doveva considerarsi legittima.

In merito alla richiesta di manleva da parte dell'UTILIZZATORE nei confronti della SOCIETÀ ASSICURATRICE, il Giudice di prime cure rilevava che, stante la mancata chiamata in causa della stessa e l'assenza di sufficiente materiale probatorio relativo alla denuncia dell'evento-furto, nel caso di cui trattasi trovava applicazione l'art. 7 delle condizioni generali del contratto di locazione finanziaria, secondo cui "*l'utilizzatore assume a proprio carico i rischi di perdita, perimento, deterioramento e di qualsiasi altra avaria anche se verificatasi per cause ad esso utilizzatore non imputabili*".

Con atto di citazione tempestivamente notificato, l'UTILIZZATORE e il FIDEIUSSORE proponevano appello avverso la sentenza n. *omissis* del Tribunale di Roma, citando in giudizio la SOCIETÀ DI LEASING.

Con il PRIMO MOTIVO, gli appellanti chiedono alla Corte la riapertura dell'istruttoria per acquisire determinati documenti contabili ("*fatture e quietanze*") dai quali emergerebbe la sopravvenuta estinzione delle ragioni creditorie della SOCIETÀ DI LEASING nei confronti dell'UTILIZZATORE e del FIDEIUSSORE per un'avvenuta transazione stragiudiziale tra la società locatrice e la SOCIETÀ ASSICURATRICE.

La richiesta era già stata avanzata in primo grado, ma è stata dichiarata inammissibile dal tribunale perché formulata solo nella comparsa conclusionale, dunque tardivamente.

Il rigetto dell'istanza violerebbe, a parere degli appellanti, quanto disposto dall'art. 184 *bis* c.p.c. nelle forme vigenti all'epoca del giudizio, che recitava "*la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini, e il giudice provvede a norma dell'art. 294, secondo e terzo comma, c.p.c.*".

Sentenza, Corte d'Appello di Roma, Pres. rel. Battisti, n. 6769 del 25 ottobre 2018

Con il SECONDO MOTIVO di appello, l'UTILIZZATORE e il FIDEIUSSORE contestano la legittimità dell'attivazione della clausola risolutiva ex art. 9 delle condizioni generali del contratto di *leasing*.

Deducono gli appellanti, difatti, che non sussista il "*grave inadempimento*" richiesto per la risoluzione, poiché le rate scadute ammontavano ad € 9.000,00 (e non 15.000,00 come indicato nel provvedimento di primo grado) a fronte di un avvenuto parziale adempimento pari a circa il 30% del valore del natante.

Inoltre, la circostanza che la SOCIETÀ DI LEASING abbia atteso per circa sei mesi dal primo inadempimento prima di attivare la suddetta clausola costituirebbe, oltre che la prova della scarsa serietà dell'inadempimento, anche una manifestazione di acquiescenza da parte della SOCIETÀ DI LEASING davanti al comportamento dell'UTILIZZATORE.

Con il TERZO MOTIVO, gli appellanti insistono sul carattere vessatorio della clausola risolutiva, che avrebbe dovuto essere specificamente approvata per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c.

Con il QUARTO MOTIVO di appello sostengono il sopravvenuto venir meno delle ragioni creditorie azionate dalla società di leasing.

Con il QUINTO MOTIVO di appello, l'UTILIZZATORE e il FIDEIUSSORE impugnano altresì la parte del provvedimento di primo grado relativo alla spese di lite, richiedendo la condanna al pagamento della stesse di SOCIETÀ DI LEASING s.p.a. Ovvero, in subordine, la compensazione delle stesse.

Con comparsa di costituzione e risposta regolarmente trasmessa, si è costituita in giudizio la UNICREDIT LEASING S.P.A., contestando quanto dedotto, articolato e richiesto dall'appellante in quanto palesemente infondato in fatto e in diritto.

In risposta al primo motivo di appello, la società appellata eccepisce la tardività e genericità della richiesta, la quale si limita all'indicazione di "*fatture e quietanze*" senza specificare il contenuto del materiale probatorio del quale si chiede l'integrazione né fornire un elenco dei documenti eventualmente da ammettersi.

In ogni caso, la società nega di aver concluso un accordo stragiudiziale con la SOCIETÀ ASSICURATRICE, contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti.

In merito alla dedotta invalidità della clausola risolutiva ex art. 9 delle condizioni generali del contratto di *leasing*, la società richiama il provvedimento impugnato nella parte in cui si rileva che onere del creditore che agisca per la risoluzione è la prova della fonte del suo diritto e l'allegazione della circostanza dell'inadempimento, neppure contestata dal debitore nel caso concreto.

Nessuna rilevanza avrebbe, inoltre, la censura relativa al carattere vessatorio della clausola risolutiva, che non fa altro che riprodurre il dettato dell'art. 1456 c.c.

All'udienza del 18.7.2018 la Corte tratteneva la causa in decisione con termini ridotti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello non merita accoglimento.

Sentenza, Corte d'Appello di Roma, Pres. rel. Battisti, n. 6769 del 25 ottobre 2018

Con il, primo motivo, gli appellanti lamentano la compressione del loro diritto di difesa causata dalla mancata ammissione in primo grado di documenti che avrebbero comprovato l'avvenuta estinzione delle ragioni creditorie della SOCIETÀ DI LEASING.

Tali documenti sono indicati, ancora nell'atto di appello, genericamente come "*fatture e quietanze*" e la relativa richiesta di ammissione in appello è ancora genericamente avanzata, senza riferimento alcuno al contenuto dei documenti contabili, ad esempio, non sono specificati gli importi, le date di emissione, le causali etc e tutto ciò che darebbe la dimostrazione della inesistenza delle ragioni creditorie della SOCIETÀ DI LEASING.

In linea di principio, la riapertura della fase istruttoria in appello è eventuale e condizionata alla circostanza che la parte appellante dimostri la scusabilità dell'impedimento in cui è incorsa e che ha determinato il mancato tempestivo deposito della documentazione in primo grado.

Tale dimostrazione non risulta essere stata fornita nel caso in esame, poiché gli appellanti si limitano a richiedere l'ammissione di "*fatture e quietanze*", presumibilmente emesse in un periodo successivo alla scadenza dei termini ex art. 183 c.p.c. (v. atto di appello pag. 18 "*ove il Tribunale in conformità all'art. 184 bis c.p.c. avesse acquisito la documentazione contabile (fatture e quietanze) emesse dalla società di leasing dopo l'avvenuto spirare dei termini di cui all'art.183*"), senza fornire nella censura alcuna indicazione temporale né la rilevanza del contenuto dei documenti, al fine di ottenere la riforma della sentenza impugnata.

La censura è dunque generica sia per l'insufficiente specificazione dei documenti dei quali si richiede l'ammissione sia, in particolare, per la mancata dimostrazione della circostanza che ne avrebbe impedito il deposito in primo grado, sia infine per la mancata indicazione delle ragioni a sostegno della rilevanza e della decisività della documentazione in questione.

Con riferimento al secondo e terzo motivo di appello aventi ad oggetto la legittimità/vessatorietà della clausola risolutiva ex art. 9 delle condizioni generali del contratto di leasing, correttamente il Giudice di prime cure ha rilevato la specularità tra la norma contrattuale (secondo cui l'inadempimento da parte dell'utilizzatore di alcune delle clausole espressamente indicate - tra cui quella relativa al pagamento del corrispettivo - potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto stesso) e il dettato dell'art. 1456 cod. civ. ("*i contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva*"); circostanza, questa, che ne esclude l'illegittimità.

Quanto alla natura vessatoria della clausola, si osserva quanto segue.

L'orientamento oggi prevalente in dottrina tende ad escludere che la clausola risolutiva espressa possa rientrare nelle ipotesi di cui all'art. 1341 cod. civ. in ragione della tassatività dell'elenco ivi previsto.

Secondo la giurisprudenza della Corte di legittimità, la clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per un determinato inadempimento della controparte, dispensandola dall'onere di provarne l'importanza.

Essa non ha carattere vessatorio, atteso contraenti derivante dalla limitazione della facoltà di proporre eccezioni, in quanto la possibilità di chiedere la risoluzione è connessa alla stessa posizione di parte del contratto e la clausola risolutiva si limita soltanto a rafforzarla (Cass. N. 17603/2018).

Sentenza, Corte d'Appello di Roma, Pres. rel. Battisti, n. 6769 del 25 ottobre 2018

Dall'esame globale del contratto, nonché dall'analisi specifica della clausola, emerge chiaramente che la previsione della clausola in esame non ha comportato l'aggravamento della posizione del contraente oggi appellante e, dunque, la stessa neppure necessitava di essere specificamente approvata per iscritto.

In ogni caso la clausola è stata anche specificamente sottoscritta dall'utilizzatore (doc. n. 1 del fascicolo di primo grado dell'opposto).

Sulla gravità dell'inadempimento, è sufficiente osservare che la clausola risolutiva nel riconnettere, per volontà delle parti, ad uno specifico inadempimento la efficacia risolutiva del contratto, • impedisce il sindacato del giudice sulla sua gravità.

Il quarto motivo, sul venir meno - non si dice neppure se in parte o in totale - delle ragioni creditorie della società di leasing è del-tutto generico.

Dal rigetto delle censure così deriva come necessaria conseguenza il rigetto del -quinto motivo di impugnazione del capo della sentenza relativo alle spese di giudizio. Le spese del grado seguono la soccombenza.

All'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente: «1-quater.

Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che: l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.

Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti: di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.

P.Q.M.

La, Corte, definitivamente prohiln4àndo, rigetta l'appello proposto da Crisafulli Ettore e Valentina Emilia avverso la sentenza n. omissis dei Tribunale di Roma, che conferma.

Condanna gli appellanti in solido al rimborso in favore, della parte appellata delle spese del secondo grado, che liquida in € 9.000,00 per compensi, oltre spese generali' ed accessorie come di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui sopra.

Roma, 24.10.2018

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*